



AVVISO – RICHIESTA DI OFFERTA - CONDIZIONI DI FORNITURA

FORNITURA IN SERVICE DI N. 5 STAMPANTI DI VETRINI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA

durata 60 MESI

CIG: 9245372255

Affidamento diretto

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021

<p>STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO e R.U.P.</p>	<p>S.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO DIRETTORE: Dott. Claudio AMPRINO</p> <p>Sito Sintel www.sintel.regione.lombardia.it Sito AOU www.sanluigi.piemonte.it PEC AOU: fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it</p>
<p>SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP</p>	<p>Dott.ssa Federica FRESCO Tel 011/9026286</p>

***Scadenza presentazione offerte
ore 12,00 del giorno 07/06/2022***

INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA

TIPO DI PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, con negoziazione aperta a più fornitori mediante pubblicazione del presente sia sulla Piattaforma Sintel, sia sul sito internet aziendale.

La procedura in oggetto - ai sensi degli artt. 52 e 58 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora innanzi Codice) - è svolta per via telematica.

Le offerte, contenenti quanto indicato nei successivi artt. 8.1), 8.2) e 8.3), dovranno pervenire entro il giorno 07/06/2022 alle ore 12:00, preferibilmente tramite la piattaforma per l'E-Procurement messa a disposizione dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARIA Spa) di Regione Lombardia, denominata Sintel <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>, in conformità a quanto riportato nelle guide e nei manuali disponibili per l'operatore economico al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> ; al fine di consentire la massima partecipazione è altresì consentito presentare offerta trasmettendo la documentazione richiesta via PEC all'indirizzo dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it , specificando nell'oggetto che trattasi di offerta relativa alla FORNITURA IN SERVICE DI N. 5 STAMPANTI DI VETRINI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA.

Premessa

Questa A.O.U. intende acquisire, con la modalità service, n. 5 stampanti per vetrini e il relativo materiale di consumo, ad esclusione dei vetrini, occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica.

La fornitura richiesta ha il fine di migliorare la sicurezza dell'identificazione ed evitare eventuali errori di trascrizione e di cancellazione dei dati identificativi.

Si precisa che l'Azienda committente si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, ne rendano opportuna la soppressione. In tali casi l'offerente non potrà pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si obbliga, in caso di affidamento, ad osservare il Codice di comportamento aziendale, scaricabile al seguente link: <http://www.sanluigi.piemonte.it/delibere/DL33/Allegati/33105.pdf>, nonché il Patto di integrità, allegato al presente.

Art. 1) OGGETTO

Oggetto del presente affidamento è la fornitura in service di n. 5 stampanti per vetrini e del relativo materiale di consumo (ad esclusione dei vetrini) occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica dell'AOU San Luigi di Orbassano avente le caratteristiche indicate più avanti.

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) **fornitura di n. 5 stampanti per vetrini** con le caratteristiche indicate più avanti, con la formula "chiavi in mano", con particolare riferimento al trasporto, al montaggio e all'installazione ed alla completezza degli accessori, materiali e quant'altro necessario per il corretto funzionamento (escluse opere edili, elettriche ed idrauliche); le apparecchiature devono avere marcatura CE secondo direttiva Europea;
- b) **il servizio di assistenza tecnica con contratto tipo "full risk"** per tutta la durata dell'appalto con manutenzione ordinaria, straordinaria e di emergenza escluse le manutenzioni routinarie periodiche e giornaliere da effettuarsi da parte dell'utente come previsto dai manuali d'uso. Gli interventi devono essere garantiti in massimo n. 8 ore lavorative e deve essere prevista la sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti non riparabili nei termini previsti per la manutenzione;
- c) **integrazione delle stampanti con il sistema Armonia di Dedalus** in uso presso la S.C. Anatomia Patologica;
- d) **aggiornamento e/o nuove versioni del software gestore** dei sistemi che dovessero essere disponibili durante la durata dell'appalto;

e) **corso di formazione ed eventuale aggiornamento del personale addetto** all'utilizzo delle apparecchiature. La formazione deve essere finalizzata oltre che al corretto utilizzo del sistema, all'eventuale esecuzione di interventi di manutenzione di 1° livello;

f) **fornitura del materiale di consumo/reagenti/parti di ricambio consumabili e ogni altro materiale necessario al funzionamento delle stampanti (esclusi i vetrini)**: il suddetto materiale, il cui consumo dipende dall'utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere quotato sulla base della previsione di utilizzo indicata negli atti di gara (ovvero stampa annuale complessiva di n. 120.000 vetrini standard e n. 20.000 vetrini per immunoistochimica);

g) **disinstallazione/ritiro apparecchiature**: al termine della fornitura, per fine contratto e/o inadempimento contrattuale, il Fornitore provvederà automaticamente, a proprio carico e spese, al ritiro della strumentazione previo accordo con questa Azienda

Nel presente appalto **NON è prevista la fornitura dei vetrini** trattandosi di dispositivi standardizzati e non dedicati per il cui approvvigionamento questa Azienda provvede mediante altro contratto.

Ogni ulteriore materiale necessario al funzionamento delle stampanti che non venga indicato e quotato si intende comunque incluso.

Per semplicità di esposizione nei paragrafi successivi sarà utilizzato il termine generico di fornitura, pur riferendosi in generale alle prestazioni sopra descritte.

I volumi di attività sono presunti e stimati sulla base delle ultime annualità. Non sono comunque vincolanti potendo questa Azienda ordinare quantitativi superiori o inferiori senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni di sorta. Il Fornitore dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste.

L'imballo, il trasporto e la consegna franco reparto del materiale di consumo dovrà essere incluso ed avvenire entro una settimana lavorativa dall'ordine. Non è ammesso il minimo d'ordine.

Art. 2) DURATA

Il contratto di service avrà durata di **60 mesi (5 anni)**, decorrenti dalla data di collaudo positivo delle apparecchiature.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e smi è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Alla scadenza del contratto le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite al Fornitore, il quale, a propria cura e spese, provvede a disinstallarle e ritirarle non oltre 30 giorni dall'avvenuta scadenza contrattuale.

Art. 3) IMPORTO PRESUNTO

L'importo presunto dell'affidamento, a base d'asta, risulta essere di **euro 137.500,00 oltre IVA**.

Non sono presenti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretto o connesso, necessari per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura di cui trattasi.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice.

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'affidatario.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ex art. 32, comma 4 del Codice.

Art. 4) CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema e i dispositivi offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati di seguito (gli elementi di dettaglio indicati in modo non quantitativo o cogente si intendono preferenziali, eventuali scostamenti saranno valutati in termini di prestazioni e rispondenza alle esigenze del servizio).

Specifiche tecniche stampante

Si richiede la fornitura di n. 5 Stampanti di vetrini ciascuna avente le seguenti caratteristiche:

- 1) il sistema di stampa vetrini deve effettuare scrittura indelebile ad elevata risoluzione e velocità;
- 2) specificare tecnologia di stampa;
- 3) dimensioni e peso complessivo (incluso eventuale hw a corredo) contenuti;

- 4) deve essere adattabile ai vetrini attualmente in uso nella S.C. Anatomia Patologica (vetrini portaoggetto in vetro extra bianco molati 45° con banda di identificazione colorata dimensioni 26 mm x 76 mm e 1 mm di spessore, lavati, sgrassati, trasparenti e privi di qualsiasi tipo di assorbimento selettivo, calibrati per le più comuni stampanti);
- 5) deve avere la possibilità di stampare vetrini tradizionali standard presenti sul mercato;
- 6) deve stampare codici a barre uni e bidimensionali, loghi e caratteri alfanumerici rendendoli disponibili al 90° percentile ai lettori ottici dei sistemi di tracciabilità;
- 7) personalizzazione della stampa (Informazioni da riportare nella stampa: identificativo del paziente – tipologia di esame (esame istologico, citologico ecc.) – numero vetrino/esame);
- 8) stampa di alta qualità riproducibile e duratura nel tempo;
- 9) stampa ad alta velocità (specificare in vetrini/minuto);
- 10) stampa resistente ai prodotti e reagenti chimici comunemente utilizzati in Anatomia Patologica;
- 11) preferibilmente dotata di almeno n. 2 caricatori di vetrini installati contemporaneamente sulla stampante;
- 12) ogni caricatore deve contenere preferibilmente n. 100 vetrini;
- 13) fornitura di n. 2 caricatori aggiuntivi per stampante (per precaricare i vetrini);
- 14) deve essere possibile stampare vetrini singoli con caricamento frontale manuale;
- 15) completa integrazione del programma di gestione della stampante con il software applicativo utilizzato nella S.C. Anatomia Patologica (Dedalus Armonia);
- 16) l'interfacciamento deve essere operativo al momento del collaudo e tale da garantire la stampa direttamente dal software Armonia al momento delle installazioni delle stampanti;
- 17) la fornitura deve essere comprensiva di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento della strumentazione offerta (esclusi vetrini);
- 18) deve essere interfacciabile con i più comuni sistemi di tracciabilità per archiviazione cassette per Anatomia Patologica presenti sul mercato (dettagliare);
- 19) ogni stampante deve essere completa di pc di controllo e di ogni componente hardware e software necessario al corretto funzionamento e all'integrazione con il gestionale del laboratorio di Anatomia Patologica;
- 20) bassa rumorosità;
- 21) facile utilizzo;
- 22) tempi di consegna dalla data della lettera di affidamento rapidi (specificare).

Art. 4.1) SPECIFICHE GENERALI

Il sistema dovrà essere nuovo e rispondere ai requisiti indicati. Non sono ammesse forniture di apparecchiature usate e ricondizionate a norma, versioni demo o simili. La rispondenza ai requisiti sarà verificata attraverso la documentazione prodotta in offerta e durante un'eventuale prova/visione. Le Ditte partecipanti potranno proporre soluzioni che corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti, di ciò il concorrente dovrà fornire prova in sede di offerta.

Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto Fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria e deve offrire l'attrezzatura innovata senza maggiori oneri. L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta (o comunque caratteristiche non inferiori).

Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile dell'installazione posta a proprio carico, anche a seguito di eventuali prescrizioni e disposizioni dell'Azienda.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni in oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni indicate, pena risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'offerta si intende omnicomprensiva di eventuali costi, contributi, spese di trasporto, imballo, assicurativi, etc..., ad esclusione dell'IVA.

Le specifiche generali, ove applicabili, sono le seguenti:

- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a scapito, si intende,

delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine, intesa ancora in termini di congruità degli ingombri e dei pesi;

- massima standardizzazione: con particolare riferimento alla componentistica;
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che compromettano l'analisi ed il corretto riconoscimento degli eventi;
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo nella S.C. di altre attrezzature o di condizionamento dell'aria.
- componenti, installazione e/o gestione che consentano misure di "green economy", minor impatto sull'ambiente e sulla salute (e.g. minor quantità, o miglior qualità di rifiuti) ed il contenimento del consumo di risorse, con particolare riferimento al consumo diretto o indiretto di energia elettrica, alla dispersione di calore, al consumo diretto o indiretto d'acqua potabile, ecc.

La fornitura è da intendersi completa:

- dei manuali d'uso in italiano (per le apparecchiature Biomediche conformi a quanto indicati nella direttiva 93/42/CEE e s.m.i.);
- dell'addestramento all'uso del personale utilizzatore;

Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare, se applicabili, le Direttive dell'Unione Europea e relativa legislazione nazionale di recepimento.

Dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di conformità alle direttive comunitarie applicabili del fabbricante che attesti con chiarezza la corrispondenza del prodotto alla direttiva e in cui deve essere chiaramente specificato:

- che la dichiarazione è riferita allo specifico modello offerto
- le norme tecniche di riferimento
- la destinazione d'uso definita dal fabbricante.

La Ditta Partecipante deve inoltre indicare per tutti i dispositivi offerti, se del caso, la rispondenza alle eventuali norme tecniche armonizzate applicabili e relative norme tecniche nazionali di recepimento e, qualora non rispettate, le alternative adottate dal fabbricante per soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nella direttiva di settore. In particolare i dispositivi oggetto della fornitura dovrebbero essere conformi alle seguenti norme tecniche:

Norma IEC EN 61010-1 (CEI 66-5) - Apparecchi da laboratorio

Eventuali norme tecniche particolari relative all'oggetto della fornitura

Ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta Partecipante deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettati.

Dovrà essere fornita copia della dichiarazione di conformità alle norme tecniche e particolari (se applicabili).

Art. 5) SERVIZI CONNESSI

Art. 5.1) CONSEGNA APPARECCHIATURE

Versione di consegna

Il Fornitore deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il Fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda e deve offrire l'attrezzatura innovata senza maggiori oneri. L'Azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta (o comunque caratteristiche non inferiori).

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Tale manualistica dovrà essere fornita all'Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Il Fornitore sarà tenuto a garantire il collegamento delle apparecchiature col sistema informatico dell'Amministrazione mettendo a disposizione tutte le notizie tecniche ed un eventuale supporto operativo.

Il Fornitore sarà altresì tenuto ad effettuare i collegamenti delle apparecchiature alla rete elettrica e all'impianto di gas medicali, ove necessario.

Tutti i display e i monitor, se presenti nell'apparecchiatura, dovranno utilizzare interfacce che permettano di inserire l'italiano come lingua di visualizzazione e lettura.

Tempistica della consegna

La consegna delle apparecchiature deve essere la più sollecita possibile, ovvero entro 30 giorni lavorativi (dalla ricezione della lettera di affidamento alla messa in funzione).

Modalità della consegna

La consegna si intende porto franco.

Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d'opera, collaudo, sono a carico del soggetto Fornitore.

Altresì, sono a carico del soggetto Fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli).

Risulta a carico del Fornitore il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, al fine di garantire l'incolumità del personale e di terzi.

L'installazione di quanto oggetto di fornitura avverrà con le modalità ed i tempi indicati dall'Azienda, al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, evitando il rischio di interferenze.

Art. 5.2) COLLAUDO

Relativamente alle acquisizioni di beni da collaudare, gli oneri delle operazioni di installazione, messa in funzione e collaudo sono a carico del Fornitore. Le verbalizzazioni della messa in funzione e del collaudo possono essere contestuali.

Qualunque operazione «consigliata» nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura del soggetto Fornitore.

L'Azienda, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti. Il Fornitore dovrà consegnare a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantirne il funzionamento.

Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà essere redatto e firmato dal Fornitore e controfirmato dai funzionari tecnici collaudatori incaricati dall'Azienda e da un referente del Servizio destinatario, a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche tecniche e funzionali di competenza.

La firma dello specifico verbale da parte del rappresentante del soggetto Fornitore certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e che ne consente formalmente l'utilizzo.

Il collaudo si considera positivamente accettato alla data in cui tutte le eventuali prescrizioni dell'Azienda sono state eseguite dal Fornitore e sia accertata la presenza e la conformità dell'ultima consegna.

Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile.

La fornitura deve comprendere uno specifico corso di istruzione del personale, da concordarsi in fase di offerta, o in subordine al collaudo, con i funzionari collaudatori ed il Responsabili del Servizio.

Dovranno essere forniti i manuali d'uso in lingua italiana. Salvo casi particolari ed espressamente accettati, la fornitura deve comprendere anche il manuale di manutenzione (in lingua italiana o inglese) ed i principali schemi di montaggio, part-list, schemi elettrici.

E' inoltre richiesto per il superamento delle verifiche di collaudo la consegna su scheda vidimata delle misure di dispersione elettrica ai sensi delle norme CEI 62.5 (relative alle attrezzature che sono a contatto con il paziente) o CEI 66-5 (relative alle attrezzature che non sono a contatto con il paziente), in quanto applicabili.

Non saranno di norma accettate le misurazioni effettuate in fabbrica, se non come documentazione ulteriore consegnabile per completezza, in quanto ogni verifica deve essere effettuata nella sede definitiva di installazione e con gli impianti relativi.

Art. 5.3) GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Garanzia

La fornitura di beni deve comprendere la garanzia onnicomprensiva presso l'installazione, per tutta la durata del contratto dalla data del superamento del collaudo; il Fornitore si obbliga pertanto a riparare o sostituire le parti che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, viaggi e trasferte, parti di ricambio) senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.

Il Fornitore risponde dei difetti di fabbrica, intendendosi come tali tutti i guasti o mal funzionamenti che non sono manifestamente causati da errato uso o dolo degli operatori o altre cause esterne. La riparazione gratuita deve comunque essere garantita nel periodo convenuto anche in caso di utilizzo di materiali di consumo non originali e nel caso di interventi di manutenzione da parte del personale dell'Azienda o di terzi da questa autorizzati, purché non sia manifesto che il guasto intervenuto sia stato causato dall'uso dei materiali citati o dagli interventi effettuati. Durante tale periodo è richiesto comunque di assicurare tempi di intervento inferiori a 8 ore lavorative. Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo di un tecnico del servizio Assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalla chiamata".

Assistenza tecnica e manutenzione

Durante il periodo di garanzia, e per tutta la durata del contratto, dovrà essere assistenza tecnica mediante contratto di manutenzione "Full Risk". Il Fornitore (come precedentemente definito) dovrà garantire il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura tramite servizio di manutenzione (comunemente denominato full risk) con intervento garantito in 8 ore feriali lavorative, tutto incluso (compresa la fornitura di pezzi di ricambio e dei materiali e kit soggetti a sostituzione periodica, ecc.), con disponibilità alla fornitura di apparecchiatura sostitutiva (c.d. "muletto") in caso di fermo macchina prolungato (superiore a n. 3 giorni solari dalla richiesta di intervento), comprensivo di manutenzione preventiva (calibrata in modo da garantire adeguata sicurezza ed efficienza funzionale) con almeno una visita annuale, di verifica di sicurezza elettrica e controllo funzionale (conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili), e del servizio di aggiornamento ed upgrade.

Dovranno essere dunque comprese tutte quelle operazioni di manutenzione (es. preventiva) che sono previste o anche solo raccomandate dai manuali originali dei sistemi forniti.

Le componenti h/w, se necessario (guasto, irreperibilità dei componenti), dovranno essere sostituite aggiornate all'ultima versione disponibile, all'interno del costo dell'appalto; le componenti interdipendenti all'aggiornamento (h/w o s/w) dovranno essere corrispondentemente aggiornate, sempre all'interno del prezzo del contratto.

Sono da considerare inclusi anche eventuali aggiornamenti tecnologici del sistema (hardware/software) che riguardino revisioni strumentali o migliore qualità dei dispositivi e/o nuovi release di programma e che siano in grado di garantire un'evoluzione in termini di efficienza.

Si stabilisce contrattualmente un limite massimo ai tempi di fermo macchina totalizzati nell'arco dell'anno (compresi i fermo macchina per manutenzione programmata) nel valore di 10 giorni lavorativi; per fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale, il servizio offerto, non sono garantiti per malfunzionamenti delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola parte.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio tramite email o PEC) mediante una "Richiesta di intervento", dell'Amministrazione al Fornitore.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un Rapporto Tecnico di Intervento sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e dal tecnico del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: I dati identificativi dell'apparecchiatura, dell'attrezzatura e degli accessori, il numero progressivo della Richiesta di Intervento Tecnico assegnato dall'Amministrazione, il numero progressivo eventualmente assegnato dal Fornitore all'atto della ricezione della Richiesta di Intervento, la descrizione del guasto/malfunzionamento, la data e l'ora di inizio e di fine intervento, la parti eventualmente sostituite, l'esito delle eventuali misure strumentali, dei controlli e delle verifiche di sicurezza effettuate. Una copia rimarrà al Fornitore ed una copia dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali.

Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

A tutela dell'osservanza di tali condizioni l'Azienda si riserva di stabilire ed applicare, salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull'intervento e di prolungamento del fermo macchina totalizzato, penali ai sensi del presente capitolato speciale di gara.

Quanto sopra si intende valido sia nel caso in cui il soggetto che fornirà assistenza durante il periodo contrattuale e post-contrattuale coincida con il soggetto Fornitore, sia nel caso in cui sia distinto; in tal caso il soggetto Fornitore rimane comunque responsabile dell'adempimento delle condizioni contrattuali di seguito stabilite, fermo restando l'eventualità che i futuri contratti siano definiti con il differente soggetto di assistenza competente.

Art. 5.4) ASSICURAZIONE

La Ditta è responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature e impianti potranno comunque causare a persone, cose, attività dell'Azienda sanitaria, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato, asportato o smarrito.

La Ditta deve assicurare le apparecchiature per danni a cose e/o persone causati dagli strumenti di proprietà della società aggiudicataria forniti in noleggio all'Azienda, imputabili a malfunzionamenti, difetti degli stessi, etc.; nonché per i danni subiti dagli strumenti stessi, tramite apposita copertura assicurativa, dando la più ampia manleva all'Azienda per qualsiasi rivalsa.

L'AOU richiederà alla Ditta aggiudicataria idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile, furto, incendio e rischi industriali derivanti dalla fornitura/servizio, e contro danni a persone o cose, con il limite massimale unico per sinistro € 2.500.000,00.

Art. 6) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento diretto sarà disposto a seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti criteri, in ordine di rilevanza decrescente:

1. caratteristiche tecniche delle stampanti e del relativo materiale di consumo (rispetto di tutti i requisiti minimi e caratteristiche migliorative/innovative),
2. caratteristiche funzionali delle stampanti proposte e del relativo materiale di consumo (rispetto di tutti i requisiti minimi e caratteristiche migliorative/innovative),
3. tempi di consegna,
4. economicità complessiva della fornitura.

In fase di confronto delle offerte, potrà essere richiesta, a discrezione della stazione appaltante, l'esecuzione di una prova pratica/dimostrazione delle apparecchiature e del materiale di consumo offerto. Tale prova pratica potrà essere richiesta anche solo ad alcune ditte. In caso venga richiesta l'esecuzione della prova pratica, le ditte dovranno impegnarsi ad effettuarla entro una settimana lavorativa dalla richiesta.

Art. 7) REQUISITI

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione:

- dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice; sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Inoltre, la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- del requisito di idoneità di Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento.

Si precisa che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti solo nei confronti dell'affidatario.

Art. 8) DOCUMENTAZIONE

Al fine della presentazione dell'offerta è necessario produrre la documentazione indicata nei successivi artt. 8.1), 8.2) e 8.3).

Art. 8.1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. **FORMULARIO DGUE**, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore (in caso di procuratore allegare copia della procura), **ALLEGATO 1**),
2. **PASSOE** rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC relativo al CIG indicato, previa registrazione al Portale ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass?redirect=%2Fper-le-imprese#p4>
3. **PATTO DI INTEGRITÀ**, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, **ALLEGATO 2**).

Art. 8.2) DOCUMENTAZIONE TECNICA

- a) **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA** delle caratteristiche delle apparecchiature e del materiale di consumo sviluppata secondo l'art. 3 e l'art. 6 contenente la rispondenza alle specifiche tecniche richieste.
- b) **RELAZIONE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA** erogato durante in periodo di vigenza del contratto (descrivere sede assistenza tecnica, tempi di intervento, modalità e organizzazione assistenza tecnica, disponibilità apparecchiature sostitutive etc).
- c) **MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO**, relativo del modello proposto e dei relativi componenti e accessori; tale materiale non sostituisce la documentazione comprovante le caratteristiche tecniche sopra richiesta;
- d) **DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'** alle norme di sicurezza per ogni apparecchiatura offerta, mediante compilazione del modulo **ALLEGATO 3**), debitamente sottoscritto e compilato; deve, inoltre, essere allegata la dichiarazione di conformità alle normative concernenti la Compatibilità Elettromagnetica e di possesso del marchio CE (specificare se per la sola Compatibilità Elettromagnetica o per la conformità I.V.D., M.D.D. - DL 476/92, Direttive 93/42/EEC e 89/336/EEC, con l'indicazione della classe) e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353).

Art. 8.3) OFFERTA ECONOMICA

1. **OFFERTA ECONOMICA** redatta conformemente all'allegato schema in formato excel (**ALLEGATO 4**) e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale/procuratore; nella piattaforma Sintel l'operatore dovrà indicare nel campo relativo al prezzo offerto il totale complessivo per 60 mesi di canone noleggio stampanti + fornitura materiale di consumo/reagenti/parti di ricambio consumabili (esclusi vetrini) necessario per la stampa annuale di 120.000 vetrini standard e 20.000 vetrini per immunoistochimica (IHC) oltre IVA; in caso di discordanza tra l'importo indicato nella piattaforma e quello risultante dal file excel prevale quest'ultimo. Anche se non inclusi nella presente fornitura, si chiede di quotare i vetrini disponibili in caso di fornitura estemporanea.

L'offerta deve essere in regola con l'**imposta di bollo** (euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate o ogni 100 righe): a tale fine l'operatore deve allegare apposita dichiarazione del rappresentante legale/procuratore che attesti l'avvenuto assolvimento dell'imposta per l'importo suddetto in modo virtuale, indicando gli estremi della relativa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, mediante contrassegno sostitutivo per l'importo suindicato, con indicazione del numero identificativo del contrassegno, della specifica destinazione dello stesso all'offerta di cui trattasi e dell'obbligo a conservarlo ai sensi di legge.

2. **CONDIZIONI ECONOMICHE-ORGANIZZATIVE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA a cui si può assoggettare l'apparecchio** (valido, a mero titolo esemplificativo, in alternativa al Full Risk, nei normali casi di esclusione per colpa o disastro) con tempo di intervento garantito entro due giorni feriali lavorativi, con indicazione delle quotazioni di:
 - * diritto di chiamata;
 - * costo orario di lavoro e/o viaggio;
 - * eventuali spese di viaggio (forfettarie, per fasce, Km, piè di lista);
 - * eventuale diaria giornaliera;
 - * listino parti di ricambio (estrazione relativa a tutta e sola l'apparecchiatura offerta, in chiaro, comprensibile).

Art. 9) CORRISPETTIVO – PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale si compone di canone noleggio stampanti, inclusivo di quanto previsto all'Art. 1), e fornitura materiale di consumo/reagenti/parti di ricambio consumabili, secondo le quotazioni per le due Parti indicate dal Fornitore in offerta.

Le fatture verranno emesse dal Fornitore in modalità elettronica (DM 55/2013) ed i pagamenti saranno effettuati come segue:

1. Canone noleggio stampanti: n. 20 (venti) rate trimestrali posticipate; il codice ufficio per la fatturazione è **URJ3HM**.
2. materiale di consumo/reagenti/parti di ricambio consumabili: sulla base dei quantitativi mensilmente ordinati, previa verifica di conformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente consegnato: il codice ufficio per la fatturazione è **L1CJVS**.

I mandati di pagamento saranno emessi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e smi, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura al netto dell'I.V.A., in applicazione della normativa sui pagamenti alla Pubblica Amministrazione, salvo mancato esito positivo della conformità per cause dipendenti dal Fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 e smi, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Per i primi 12 mesi di contratto i prezzi sono fissi e invariabili; a partire dal tredicesimo mese il Fornitore potrà presentare, a mezzo pec, istanza documentata e circostanziata di revisione prezzi; la revisione, se accolta, varrà a partire dalla data di protocollazione dell'istanza; la revisione potrà essere nuovamente richiesta solo dopo 12 mesi dalla precedente istanza. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, salve sospensioni per massimo 20 giorni disposte dal responsabile a causa di documentazione mancante o di altre integrazioni necessarie; in assenza di costi standardizzati e pubblicati, per il calcolo del compenso revisionale si utilizza la variazione dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi) intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Potranno dare diritto alla revisione prezzi anche eventuali circostanze eccezionali e specifiche provate dal Fornitore. In tale caso saranno considerate dall'Azienda soltanto le variazioni superiori al 5% rispetto al prezzo di offerta e l'istruttoria sarà svolta sulla base di indici (ISTAT o altro compatibile con la natura contrattuale), di prezziari di riferimento e/o di preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti.

Art. 10) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di cui alla L. n. 136/2010 e smi, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente affidamento, quali ad esempio subappaltatori, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Art. 11) PENALITA'

Per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura l'Azienda si riserva di applicare le seguenti penali:

- in caso mancato rispetto dei tempi previsti nel presente documento o indicati dalla Ditta nell'offerta (di consegna, di intervento, di sostituzione, di fermo macchina) non imputabile all'Azienda, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo di euro 150,00;

- nel caso in cui l'Azienda debba contestare alla Ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del presente documento e di quanto offerto, in relazione alla gravità, una penale fino al 5% dell'importo contrattuale.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito a mezzo pec e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all'Azienda nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei paragrafi precedenti l'Azienda si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'Azienda l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Azienda dichiara risolto il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Art. 12) GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice il Fornitore è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103.

Art. 13) CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente documento.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 14) RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Azienda ha facoltà di recedere in via unilaterale dal contratto in attuazione di quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

Conformemente a quanto disposto all'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135) l'Azienda recede in qualsiasi tempo dal contratto stipulato, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. n. 488/1999 e smi successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999. Il Fornitore può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli artt. 1218, 1256 e 1463 cc.

Per quanto non disciplinato espressamente dal Codice trovano applicazione gli artt. 1453 e seguenti Cod. Civ. in materia di risoluzione.

Il contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo o sia in corso nei confronti del Fornitore un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente documento e nell'offerta presentata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- subappalto non autorizzato della prestazione;
- cessione totale o parziale del contratto;
- quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti del Fornitore superi il 10% dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine indicato dall'Azienda;
- ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale del Fornitore;
- violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- qualora il Fornitore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento aziendale;
- in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del Codice.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile al Fornitore, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del Codice.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire l'Azienda per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Art. 15) CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DISPOSIZIONI FINALI

A norma di quanto previsto dal Regolamento U.E. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. lgs. 101/2018, i dati raccolti nell'ambito del presente affidamento, sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento dello stesso; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Informativa sul trattamento è messa a disposizione in allegato alla presente (**ALLEGATO 5**).

In caso di controversie il Foro competente è quello di Torino.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice e le spese saranno a carico dell'affidatario; il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente si applica la normativa vigente.

Orbassano, 20/05/2022

Il Direttore
S.C. Provveditorato - Economato
Dott. Claudio AMPRINO